

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Monica Pacilio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1192 - 05 R.G.A.C.,

Tra

F.G., con il difensore avv. F.C. del foro di Gorizia;

Attore

E

F. S.p.A. e L.V., entrambi con i difensori avv.ti E.M. del foro di Roma e A.L. del foro di Trieste;

Convenuti

S. S.p.A. e A. S.p.A.,

entrambe con l'avv. L.S. del foro di Trieste.

Terze chiamate

Avente ad oggetto: risarcimento del danno differenziale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

F.G. ha chiamato in giudizio F. S.p.A. (più avanti indicata come F.) e L.V. al fine di ottenere il risarcimento dei

danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorsogli il 29.1.2002 presso lo stabilimento di F. a Muggiano (La Spezia).

Allega in particolare l'attore che:

- quel giorno, alle ore 9,30, impegnato a svolgere lavori appaltati dalla F. alla A. S.r.l., di cui era dipendente, uscendo dal capannone di prefabbricazione della costruzione 6080 è stato travolto da un carrello elevatore (in gergo "maletto"), condotto da L.V., dipendente di F.;
- la condotta del L. è stata gravemente colposa in quanto procedeva in una zona riservata al transito dei pedoni (quella del marciapiede, delimitata da strisce perpendicolari alla parete del capannone);
- per di più la porta dalla quale era uscito era segnata da un "X" gialla sul suolo; a seguito del sinistro ha riportato gravi danni anche all'integrità fisica con esiti permanenti;
- l'INAIL per il sinistro gli riconosceva un'invalidità permanente del 16%, corrispondendogli una rendita mensile di Euro 168,00 a decorrere dal 7.4.2002; del

sinistro deve considerarsi responsabile la F. in forza dell'art. 2049 c.c.

L'attore domanda quindi il risarcimento del solo danno c.d. differenziale, cioè non coperto dall'indennizzo dall'istituto di previdenza.

Si sono costituiti in giudizio F. S.p.A. e L.V., assistiti da un unico difensore.

Essi hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il danno fosse risarcibile solamente dall'INAIL; che in ogni caso la responsabilità del sinistro dovesse addebitarsi interamente al danneggiato, soprattutto perché ha utilizzato un'uscita consentita solo in caso di emergenza e comunque perché si trovava in una zona ove non era consentito il transito ai pedoni.

Gli stessi hanno chiamato in giudizio S. S.p.A. e A. S.p.A. per essere manlevati in caso di soccombenza, le quali pure si sono costituite, aderendo alle difese già svolte dai convenuti e comunque hanno eccepito il limite del massimale.

Orbene, dalla complessa istruttoria svolta è risultato esservi un concorso di responsabilità dell'attore e dei convenuti nella causazione del sinistro.

Invero, il F. è uscito da una porta dal capannone utilizzabile solo in caso di emergenza.

Un tanto appare chiaro dalle fotografie allegate dai convenuti, nelle quali al di sopra della porta è raffigurato un visibile cartello recante la scritta "Uscita di sicurezza Usare solo in caso di emergenza"; utilizzando quella porta il F. è stato gravemente imprudente, così rappresentando un ostacolo non prevedibile per gli altri operai del cantiere che transitavano. A nulla rileva la circostanza che di fatto quell'uscita fosse utilizzata spesso anche dagli altri; ciò infatti non vale a rendere meno imprudente la sua condotta.

Ma la responsabilità maggiore dell'accaduto è da imputare al L., il quale percorreva il corridoio antistante la fiancata del capannone in una zona che, pacificamente, non è percorribile ai mezzi secondo la segnaletica e le prescrizioni di cantiere, cioè quella parte di corridoio che si trova al di fuori delle strisce gialle longitudinali rispetto alla fiancata del capannone ove si trova la porta.

Tra i tanti testi escussi, riportanti dichiarazioni non conformi tra loro, il teste che è risultato più attendibile è stato A.Z., operaio della F., il quale ha dichiarato "... trovandomi lì vicino a lavorare, ho sentito urlare, mi sono

girato ed ho visto il muletto addosso al Fr. Quando mi sono girato il muletto stava ancora camminando e stava trascinando il F. Ho visto che il muletto, da quando io mi sono girato, lo trascinava per ancora dieci secondi. Il F. era distante dalla porta circa ottanta centimetri, verso il lato mare. Io ho visto che il F. era sul binario, precisamente con metà del corpo verso il marciapiede e metà dall'altra parte, la testa era dalla parte del marciapiede, verso il monte". Egli dunque ha potuto vedere almeno in parte lo svolgimento del sinistro, confermando che è avvenuto ad una distanza inferiore a quella che separa la porta dalla striscia gialla orizzontale (rispetto sempre al fianco del capannone), all'interno della quale il L. avrebbe dovuto condurre il muletto e pari a m. 3,2 dal muro dell'officina (per stessa ammissione dei convenuti, vedi pag. 7 della comparsa).

In considerazione della maggiore gravità della condotta del L., il quale conduceva un mezzo meccanico e quindi avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, rispetto a quella del Fr., si ripartisce la responsabilità del sinistro attribuendo il 70% al primo ed il 30% al secondo.

Non possono esservi dubbi sulla estensione della colpa dell'accaduto al datore di lavoro F. in forza dell'art. 2049 c.c., secondo cui "I padroni e i committenti sono

responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

La giurisprudenza, anche di legittimità, è infatti ferma nell'affermare che "La responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. È irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della Difesa per le violenze subite da un militare di leva da parte di soldati e graduati in quanto realizzate proprio in virtù del vincolo di sovordinazione

gerarchica esercitato sul danneggiato)" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17836 del 22/08/2007).

Nella causa in esame, è pacifico che il La. era nel pieno svolgimento delle incombenze assegnategli dal datore di lavoro.

È poi appena il caso di puntualizzare che la responsabilità dei preponenti per i fatti dei preposti è una responsabilità indiretta di tipo oggettivo, che prescinde cioè dalla colpa del preponente, trovando il proprio fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6325 del 16/03/2010).

Dagli esiti della c.t.u., condotta con competenza ed esaustività, si evince che a seguito del sinistro il Fr. ha riportato "trauma cranico; trauma all'avambraccio sinistro con ferita lacero contusa; frattura al primo dito del piede destro; contusioni e ferite multiple", comportanti;

un'inabilità temporanea per 15 giorni;

inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;

inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni;

invalidità permanente al 16%.

Passando alla liquidazione dei danni, va osservato innanzitutto che viene in considerazione un danno non

patrimoniale che, stante l'impossibilità di essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.), andrà valutato in via equitativa.

Occorrerà poi tener presente l'insegnamento delle SS. UU. del Supremo Collegio espresso nella Sent. 26972 del 2008, successivamente confermato, secondo cui il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria non suscettibile di essere divisa in sottocategorie (es. danno biologico, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale), che possono avere solo valore descrittivo, dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza dell'intero pregiudizio verificatosi, a prescindere dal nome attribuitogli, "individuare quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate" e provvedere alla loro integrale riparazione.

Con particolare riguardo al danno morale, poi, precisa la Corte, che la sua accezione come sofferenza soggettiva transeunte, che già aveva fondamento normativo dubbio (non essendo prevista né dall'art. 2059 c.c. né dall'art. 185 c.p.c.), deve essere accantonata per l'osservazione che la sofferenza morale cagionata dal reato non è

necessariamente transeunte, "ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo", pertanto "il danno morale è una formula che non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento".

Nella nuova configurazione del danno non patrimoniale, dunque, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale quando venga allegata la sofferenza soggettiva quale componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale, "del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente".

Per la liquidazione del danno non patrimoniale si ritiene di dover far riferimento ai criteri di liquidazione che il Tribunale di Trieste richiama ormai costantemente ed uniformemente e cioè gli schemi tabellari del c.d. punto di invalidità elaborati dal Tribunale di Milano nel 2009, adeguati al nuovo orientamento giurisprudenziale sul danno non patrimoniale con liquidazione congiunta del

danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psichica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore".

Le somme risultanti dall'applicazioni delle richiamate tabelle saranno applicate con i seguenti accorgimenti:

aumento del 15% di quelle dovute per l'invalidità permanente, in considerazione della riduzione dell'olfatto che è derivata a seguito del sinistro (vedi pag. 12 dell'elaborato peritale), suscettibile di incidere fortemente sulla qualità della vita;

applicazione del punto del danno non patrimoniale di Euro 100,00 (nell'ambito della forbice indicata dalle tabelle di Euro 88,00 ed Euro 132,00) per le inabilità temporanee, in considerazione del fatto che nel periodo di inabilità temporanea totale "erano pressocchè limitate le principali e prevalenti attività dell'ordinaria esistenza, gradualmente recuperate nel corso della successiva temporanea parziale" (pag. 20 dell'elaborato peritale).

Dunque, considerando che l'attore all'epoca dei fatti aveva 54 anni, il danno non patrimoniale è così liquidato:

- invalidità temporanea parziale per gg. 15 al 100% ad Euro 100,00 al giorno: Euro 1.500,00;
- invalidità temporanea parziale per gg. 30 al 50% ad Euro 50,00 al giorno: Euro 1.500,00;
- invalidità temporanea parziale per gg. 30 al 25% ad Euro 25,00 al giorno: Euro 750,00;
- invalidità permanente al 16%: Euro 39.658,00, aumentato del 15%: Euro 45.606,70.

Le somme devono essere rivalutate ad oggi.

Invero, alla rivalutazione monetaria, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è debito di valore, non di valuta, e dunque la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari al momento della liquidazione. Nel caso di specie, allora, la somma deve essere rivalutata secondo indici ISTAT FOI dal giugno 2009 (data in cui sono state approntate le tabelle) ad oggi.

Tutte le somme sono da decurtare del 30% per il concorso nella causazione del sinistro da parte di F.G.

L'attore chiede anche la rifusione delle spese mediche sopportate, ma, come anche rilevato dal c.t.u., nessuna documentazione è stata depositata in ordine ad esse, perciò la richiesta risulta infondata.

Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento delle spese mediche future, giacché il c.t.u. ha rilevato che non sono necessarie.

Quanto al lamentato danno esistenziale, si ritiene di condividere l'orientamento ormai pacifico espresso dalla Suprema Corte, per cui il danno c.d. esistenziale non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (vedi da ultimo Cass. SS. UU., sent. n. 3677/09).

Va ora affrontata la questione discussa tra le parti della possibilità da parte dell'attore di ottenere il risarcimento dei danni non coperti dall'assicurazione sociale, cioè dalla somma ottenuta dall'attore dall'INAIL.

Questo giudice ritiene di allinearsi all'ormai consolidato filone giurisprudenziale che ammette la risarcibilità del danno differenziale, pur in presenza dell'indennizzo

erogato dall'INAIL (si veda Corte App. Torino, sent. 29 novembre 2004 n. 1649; Trib. Treviso, sent. 12.7.2004; Trib. Biella, sent. 15 febbraio 2008).

È chiaro infatti che, se da un lato, il lavoratore che ottiene il risarcimento della medesima voce di danno da parte del danneggiante e da parte dell'INAIL ottiene un'ingiusta locupletazione, viceversa non riconoscere al lavoratore il c.d. danno differenziale (che riguarda appunto le poste di danno comprese nella garanzia assicurativa e che viene destinato al lavoratore infortunato dopo che siano state soddisfatte le ragioni dell'INAIL), ove esistente, determinerebbe una disparità di trattamento fra chi subisce un danno indennizzabile dall'INAIL (secondo la somma predeterminata dalla legge) e chi subisce un danno non rientrante nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 38/2000 (Trib. Monza 21.2.2005). Inoltre, il danno biologico, in quanto lesione del bene della salute garantito dall'art. 32 Cost., deve essere risarcito a colui che lo ha subito in maniera integrale.

Ora, l'attore percepisce l'indennità prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 38 del 2000 per le menomazioni pari o superiori al 16% ed in particolare gli è stata riconosciuta un'invalidità del 16%, per la quale è beneficiario dal 7.4.2002 di Euro 168,00.

Allora dal danno non patrimoniale compreso nella garanzia assicurativa (quello per l'invalidità permanente), accertato in questa causa, va detratto l'indennizzo già corrisposto in capitale dall'INAIL al F. per il danno biologico previdenziale.

In cifre, alla somma di Euro 32.655,65 (risultante dalla decurtazione del 30% per il concorso di colpa da Euro 46.650,93, dovuti per l'invalidità permanente, ad oggi rivalutata), accertata come dovuta per l'invalidità permanente, va detratta:

- la somma di Euro 17.808,00 (ratei di rendita erogati dall'Inail dalla data di decorrenza fino alla data odierna;
- la somma di Euro 31.579,00 (valore capitale della rendita Inail costituita in favore del ricorrente, calcolata alla data di oggi, considerando l'età di 64 anni dell'attore e utilizzando un coefficiente di 15,6644, come da apposita tabella INAIL).

Residua dunque un valore negativo (- 16.728,34), il che vuoi dire che il Fr. non ha diritto ad ulteriori importi da parte dei convenuti per l'invalidità permanente.

Ha invece diritto ad essere risarcito dei danni che non sono coperti dall'assicurazione sociale, cioè il danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico - fisica temporaneo, cioè Euro 2.625,00 (pari al 70% di Euro 3.750,00).

La somma totale da liquidare, ad oggi rivalutata, è dunque di Euro 2.685,16.

Per quanto concerne gli interessi, occorre preliminarmente operare una distinzione tra interessi di tipo compensativo, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante), e interessi corrispettivi, attinenti ai debiti di valuta (art. 1282 c.c.).

Per gli interessi compensativi, il danno da ritardo, come posto bene in luce dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU. 1712/1995) deve essere allegato e provato, con possibilità di far ricorso anche a presunzioni, e può essere liquidato in base a valutazione equitativa.

Ora, nessuna prova diretta è stata offerta in giudizio circa l'effettivo danno da ritardo, ma considerato che l'attore può essere inquadrato nella categoria dei piccoli risparmiatori, non esercitando attività imprenditoriale né altra attività che implica l'uso di capitali, appare equo

liquidare il danno attraverso il riconoscimento degli interessi al tasso del 3% sulla somma complessiva a decorrere dalla data del sinistro (29.1.2002) fino alla sentenza.

Quanto agli interessi corrispettivi, con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, pertanto sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) fino al momento del saldo (Cass. 24896/05).

Quanto alle domande di garanzia svolte da F. nei confronti di S. S.p.A. e A. S.p.A., non si ravvisano ostacoli al loro accoglimento. In particolare dal tenore delle conclusioni rassegnate, in cui non si domanda il rigetto della domanda di garanzia, e dalla comparsa conclusionale, ove non si fa più riferimento al mancato rispetto del termine previsto dal contratto per la denuncia del sinistro (vedi pag. 3 della comparsa di risposta), deve ritenersi che le compagnie terze chiamate non abbiano inteso sottrarsi all'obbligo assicurativo.

Nei rapporti tra l'attore ed i convenuti le spese di lite sono da compensare per 3/4, in considerazione della grave sproporzione tra l'importo domandato in citazione (Euro 80.874,70) e quello accertato dal giudice; esse sono liquidate come da dispositivo. Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di F.G., da un lato, e F. e L.V., dall'altro, in parti uguali.

Nei rapporti tra F. e S. S.p.A. e A. S.p.A. le spese di lite sono compensate in considerazione del generale atteggiamento processuale tenuto dalle compagnie assicurative.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:

accerta che la responsabilità del sinistro occorso a F.G. il 29.1.2002 è da ascrivere al 70% a L.V., e quindi ai sensi dell'art. 2049 c.c. a F. S.p.A., e al 30% a F.G.;

condanna F. S.p.A. e L.V. a pagare in favore di F.G.:

1. la somma di Euro 2.685,16 a titolo di risarcimento dei danni, oltre agli interessi del 3% dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza a titolo di interessi compensativi;

2. gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della

sentenza al saldo sull'intera somma liquidata per sorte capitale e lucro cessante;

condanna in solido F. S.p.A. e L.V. al pagamento delle spese processuali favore di F.G

., liquidate in complessivi Euro 6.054,52, di cui Euro 2.439,00 per diritti, Euro 3.000,00 per onorari, Euro 615,52 per esborsi, oltre al 12,5% su diritti ed onorari per spese generali, IVA e CNAP come per legge, da compensare per 3/4;

spese di c.t.u. definitivamente a carico di F.G., da un alto, e F. S.p.A. e L.V., dall'altro, in parti uguali.

condanna S. S.p.A. e A. S.p.A., rispettivamente nella misura del 60% e 40%, a tenere indenne F. S.p.A. da quanto essa è condannata a pagare in sorta capitale ed interessi, ed anche per le spese di lite (compresa c.t.u.);

compensa integralmente le spese di lite tra F. S.p.A. e S. S.p.A. e A. S.p.A.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Trieste il 19 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2011.